

Ufficio D2 – Disciplina del commercio

Prot. n. 516192 del 28/12/2001

CIRCOLARE N. : 3538/c

Alle Regioni  
Assessorato al Commercio  
LORO SEDI

Alla Provincia Autonoma di Bolzano  
Assessorato al Commercio  
SEDE

Alla Provincia Autonoma di Trento  
Assessorato al Commercio  
SEDE

All' A.N.C.I.  
Via dei Prefetti, 46  
00100 ROMA

Alle Camere di Commercio, Industria,  
Artigianato, Agricoltura  
LORO SEDI

Al Coordinamento interregionale  
c/o la Regione Liguria  
Via D'Annunzio 113  
16121 GENOVA

All' Unioncamere  
Piazza Sallustio, 21  
00187 ROMA

Alla Confcommercio  
Piazza G.G. Belli, 2  
00153 ROMA

Alla Confesercenti  
Via Nazionale, 60  
00184 ROMA

e, p.c. : Alla Presidenza del Consiglio  
dei Ministri  
Dipartimento per l'editoria  
e l'informazione  
Via Boncompagni 50  
00186 ROMA

**Oggetto:** Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170. Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108. Circolare esplicativa.

## **1. Ambito di applicazione**

**1.1** Ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto n. 170 i punti di vendita sono distinti in *esclusivi* e *non esclusivi*.

**1.2** Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del decreto rientrano nella dizione di punti di vendita esclusivi le rivendite previste nel piano comunale di localizzazione e tenute alla vendita "*generale di quotidiani e periodici*".

**1.3** Stante il tenore della citata disposizione di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), i punti di vendita esclusivi sono *tenuti alla vendita sia dei giornali che dei periodici*.

**1.4** Il nuovo sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica disciplinato dal decreto legislativo n. 170 prevede due sole fattispecie di vendita: l'una esercitata dai punti esclusivi, che sono legittimati a vendere

ambedue le tipologie di prodotto editoriale, ossia i quotidiani e i periodici; l'altra esercitata dai punti non esclusivi, che sono legittimati a vendere o ambedue le tipologie di prodotto editoriale o solo una delle due dette tipologie di prodotto, ossia o i quotidiani o i periodici.

Detta precisazione è conseguente a quanto esplicitato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, con nota 8 ottobre 2001, n. 1/10235/SI, e che si riporta nel prosieguo.

*“La distinzione tra punti di vendita esclusivi e punti non esclusivi deriva dal differente sistema autorizzatorio di competenza dei comuni: le due tipologie si differenziano profondamente nel provvedimento di autorizzazione che si riferisce alla connotazione di punto esclusivo e punto non esclusivo in base alla normativa vigente. La circostanza della vendita di quotidiani e periodici ovvero di una soltanto delle due tipologie riguarda i punti non esclusivi che rimangono comunque in tale categoria avendo come attività principale la vendita di altre merci che non possono, si ripete, automaticamente passare nella categoria dei punti esclusivi per il fatto di vendere le due tipologie”.*

Da ciò consegue che tutti gli esercizi che sono tenuti alla vendita sia dei quotidiani che dei periodici devono ritenersi appartenenti alla categoria dei punti di vendita esclusivi, come individuati dall'art. 1, comma 2, lett. a), del decreto, mentre gli esercizi elencati dalle lettere dalla a) alla f), del comma 3 dell'art. 2, del decreto n. 170, appartengono alla categoria dei punti di vendita non esclusivi, come individuati dall'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto n. 170, sia che vendano ambedue le tipologie di prodotto editoriale, ossia i quotidiani e i periodici, sia una sola di dette tipologie (o i quotidiani o i periodici).

**1.5** Visto il tenore della disposizione di cui al citato art. 1, comma 2, lett.a), nonché quanto esplicitato al precedente punto 1.4, ai fini della determinazione della rete di vendita dei prodotti editoriali esistente e della programmazione della medesima, si osserva che rientrano nella dizione di punti esclusivi di vendita anche gli esercizi non rientranti tra quelli elencati al n.3) della lettera d-bis di cui all'art. 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, i quali erano denominati in vigore della precedente disciplina “promiscui”, essendo caratterizzati dalla vendita di quotidiani e periodici congiuntamente ad altre merci.

Quanto sopra considerato che la precedente disciplina in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica, ossia la legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificata dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67, non precludeva la possibilità per un esercente di svolgere nel medesimo locale, congiuntamente all'attività di vendita di quotidiani e periodici, un'attività di vendita di altri prodotti: trattandosi, in tal caso, di attività non rientranti tra quelle determinatesi a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 108, i predetti esercizi non possono che essere considerati quali punti di vendita esclusivi ai fini della predisposizione dei piani di localizzazione da parte degli enti locali. Anche in tale caso, infatti, si determina la condizione della vendita *generale* di quotidiani e periodici richiesta dalla disposizione che ne connota l'appartenenza alla categoria.

**1.6** Rientrano nella dizione di punti esclusivi di vendita, altresì, quelli che, attivati in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416 per la vendita dei soli quotidiani e periodici, abbiano esteso od estendano la loro attività al settore merceologico non alimentare grazie alla facoltà concessa dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Al riguardo, si richiama la circolare 21 marzo 2000, n. 3482, nella quale la scrivente si è espressa in merito a quanto disposto di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 108, il quale prevedeva che “i punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici, dalla data di entrata in vigore della legge e, fatto salvo quanto in essa stabilito, sono soggetti alla disciplina generale del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”.

In relazione a detta disposizione, infatti, ha sostenuto che la medesima consentiva, tra l'altro, “la possibilità per i titolari di rivendite esclusive di giornali e periodici di vendere prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari” (cfr. punto 3, lett. b).

La disposizione recata dall'art. 9, comma 1, del decreto n. 170, analoga a quella contenuta nel citato art. 1, comma 3, della legge 13 aprile 1999, n. 108, non può che avere la medesima conseguenza.

Sul predetto specifico punto la scrivente ritiene opportuno ulteriormente precisare che l'abrogazione del disposto di cui all'art. 26, comma 4, del decreto n. 114 ad opera dell'art. 4, comma 2, della legge n. 108, non poteva comportare l'impossibilità per i titolari di autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici di usufruire della facoltà dell'ampliamento al settore merceologico non alimentare.

La norma di cui al citato art. 26, comma 4, infatti, non poteva che risultare superflua a seguito dell'inserimento della specifica previsione dell'applicazione della disciplina generale del decreto n. 114 nella normativa relativa alla vendita di quotidiani e periodici connotata dal carattere di specialità.

**1.7** Nella citata nota n.1/10235/SI Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha precisato che *“Il punto di vendita non esclusivo, secondo quanto figura nel decreto legislativo n. 170, può effettuare la vendita di tutte e tre le tipologie, solo quotidiani, solo periodici, quotidiani e periodici, senza che cambi automaticamente la natura di punto non esclusivo in quanto effettua la vendita di altre merci in modo non occasionale e comunque prevalente (..)”*

Ad avviso del predetto Dipartimento, infatti, *“sembra abbastanza difficile che un punto non esclusivo, cioè che vende altre merci, proceda alla vendita di tutti i quotidiani e periodici assicurando loro parità di trattamento: in genere il punto esclusivo sceglierà categorie di quotidiani ovvero periodici limitate (sportivi, locali, di cucina, ecc...)”*.

L'interpretazione sostenuta dal Dipartimento trova conferma, ad avviso della scrivente, nei presupposti sanciti dalla legge n. 108 nell'affidare al Governo la delega per l'emanazione del decreto legislativo "diretto a disciplinare in maniera organica il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica", che ha poi assunto la forma del decreto n. 170 in discorso.

Ci si riferisce, nello specifico, all'art. 3 della legge n. 108, nel quale vengono enunciati i criteri direttivi ai quali il Governo si è dovuto attenere nell'emanazione del decreto delegato.

Tra i predetti criteri la lettera d) dell'art. 3 della citata legge n. 108 inserisce la "previsione che i soggetti di cui al n. 3 della lettera d-bis (..), presentando una dichiarazione di ottemperanza (..) nonché i soggetti "di cui al comma 2 del citato art. 1 siano autorizzati a vendere anche quotidiani e/o periodici".

Da quanto sopra, ad avviso della scrivente, emerge che il Governo è stato delegato alla emanazione di un decreto nel quale fosse prevista la possibilità di vendere nei punti non esclusivi ambedue i prodotti editoriali (quotidiani e periodici), sia per gli esercizi che hanno partecipato alla sperimentazione (ossia i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge n. 108), sia per quelli di nuova attivazione (ossia i soggetti di cui al n. 3 della lettera d-bis elencati, poi, nel decreto n. 170, all'art. 2, comma 3).

Conseguentemente a quanto sopra espresso, rientrano nella dizione di punti di vendita non esclusivi anche gli esercizi che, avendo effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 108, ottengano l'autorizzazione prevista dall'art. 2, comma 4, del decreto n. 170 per ambedue le tipologie di prodotto editoriale, ossia per la vendita sia dei quotidiani che dei periodici (cfr. punto 2.7 della presente circolare).

**1.8** Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lett. b), e dell'art. 2, comma 3, nonché di quanto precisato al precedente punto **1.7**, rientrano nella dizione di punti non esclusivi di vendita anche quelli espressamente elencati nel menzionato art. 2, comma 3, che ottengono la relativa autorizzazione, dopo l'entrata in vigore del decreto n. 170, per la vendita di una delle due tipologie di prodotto editoriale, ossia per la vendita dei soli quotidiani ovvero, alternativamente, per la vendita dei soli periodici.

Al riguardo, si evidenzia che l'elencazione contenuta nel citato art. 2, comma 3, è analoga a quella recata dalla legge n. 108, salvo l'espressa indicazione, in aggiunta, delle tipologie di esercizio individuate all'art. 4, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dal medesimo denominate grandi strutture di vendita e centri commerciali (Al riguardo si richiama l'attenzione sul contenuto della circolare della scrivente 8 maggio 2000, n. 3486).

**1.9** Rientrano, altresì, nella dizione di punti non esclusivi di vendita anche gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 108, che ottengono l'autorizzazione, prevista dall'art. 2, comma 4, del decreto

legislativo n. 170, per la vendita dei soli quotidiani ovvero per la vendita dei soli periodici, in conseguenza della scelta effettuata ai sensi della citata legge n. 108 (cfr. punto 2.7 della presente circolare).

**1.10** Ai sensi del decreto n. 170, un punto non esclusivo di vendita può essere attivato solo presso gli esercizi che già svolgano le tipologie di attività espressamente elencate all'art. 2, comma 3, del decreto medesimo e trova giustificazione proprio in quanto è strettamente correlato all'attività già esistente, vista la finalità primaria delle disposizioni che lo regolamentano di ampliare la diffusione del prodotto editoriale.

Di conseguenza, si ritiene che al soggetto titolare di una delle attività previste dall'art. 2, comma 3, del decreto n. 170, il quale ottenga l'autorizzazione per l'attivazione di un punto non esclusivo di vendita, possa essere consentito cedere detta seconda attività mediante lo strumento della gestione del ramo di azienda. Non può essere consentito, invece, il trasferimento di sede della sola attività relativa al punto non esclusivo, in quanto ciò determinerebbe il venir meno del legame funzionale con l'azienda che lo ha originato.

## **2. Autorizzazione**

**2.1** Per effetto del disposto di cui all'art. 2, comma 2, primo periodo, del decreto n. 170, l'attività, anche se stagionale, da esercitarsi sia in un punto esclusivo di vendita che in un punto non esclusivo, è soggetta al rilascio dell'autorizzazione da parte del comune competente per territorio.

**2.2** Per effetto del combinato disposto dei commi 2, secondo periodo, e 6 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 170, l'autorizzazione all'esercizio di un punto esclusivo di vendita è rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione disciplinati dall'art. 6 del decreto medesimo.

Il tenore delle disposizioni non consente, pertanto, il rilascio dell'autorizzazione per un punto esclusivo di vendita in assenza del piano di localizzazione.

La validità di un piano adottato in vigenza della precedente disciplina è sostenuta nella predetta nota 1/10235/SI dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria il quale scrive testualmente *“Si ritiene che piani di localizzazione vigenti, adottati in precedenza ai sensi dell'art. 14 della legge n. 416/1981, rimangono operanti fino all'emanazione dei nuovi criteri stabiliti tenendo conto degli indirizzi delle Regioni. Infatti il sistema delineato dal decreto legislativo n. 170 si basa su nuovi criteri direttivi delle Regioni che solo in loro assenza possono essere determinati da parte del comune, in riferimento alla nuova normativa, con un proprio piano da adeguare ai criteri regionali quando emanati”*.

Ovviamente quanto sostenuto dal Dipartimento può essere ritenuto applicabile solo nel caso in cui i piani di localizzazione adottati in vigore della precedente disciplina prevedano possibilità di rilasci o nel caso di cessazioni di attività, in quanto non risponderebbe a criteri di efficienza e di equità costringere l'utente a subire i tempi necessari alle amministrazioni competenti per l'avvio della nuova programmazione.

Resta ferma, infatti, l'abrogazione dell'articolo 14 della legge n. 416, operata dall'art. 9, comma 2, del decreto n. 170.

Di conseguenza, e considerato che il decreto n. 170 non reca disposizioni transitorie, si ritiene opportuna, ove ciò non sia già avvenuto, l'adozione entro termini celeri di un nuovo provvedimento comunale recante il piano di localizzazione.

Detto piano, che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto "i comuni sono tenuti ad adottare (..) entro un anno dall'entrata in vigore del (..) decreto" sarà oggetto di "riformulazione", come espressamente sancito dalla disposizione medesima, "a seguito della emanazione, da parte delle regioni, degli indirizzi di cui al comma 1" dell'art. 6.

Nel predisporre il piano di localizzazione, i comuni, in assenza degli indirizzi che le regioni sono tenute ad emanare ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo e per le quali non è previsto un termine, non possono che far riferimento ai criteri indicati nell'art. 2, comma 6, visto il richiamo ai medesimi, operato dalla disposizione in parola, anche nel caso di rilascio dell'autorizzazione per i punti esclusivi di vendita.

Nel piano di localizzazione si ritiene necessaria l'indicazione della durata di efficacia del medesimo, stante l'assenza di una specifica disposizione nel decreto n. 170 e vista la necessità di individuare tempi certi di riferimento per gli interventi correttivi che si rendano necessari al variare delle condizioni sociali, demografiche ed economiche nel territorio di riferimento.

Resta fermo, ad avviso della scrivente, che devono considerarsi superati i provvedimenti regionali adottati ai sensi della previgente disciplina, vista l'espressa abrogazione dell'art. 14 della legge n. 416 operata dal decreto n. 170.

**2.3** Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto n. 170, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi è subordinato alla verifica dei parametri demografici, economici e sociali, richiamati nella disposizione medesima.

Ai sensi della predetta disposizione, infatti, il comune dovrà valutare la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione "(..) in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi".

A tale proposito nella predetta nota n. 1/10235/SI il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha precisato di non ritenere applicabile *“il criterio (..) basato sull'applicazione per il rilascio delle autorizzazioni ai punti non esclusivi degli stessi criteri stabiliti per i punti esclusivi, tra l'altro, affidato ad una valutazione discrezionale da parte del comune”*, richiamando l'art. 6, lett. b) del decreto n. 170, il quale *“contiene come unico riferimento nella predisposizione degli indirizzi dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi l'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi”*.

Al riguardo, la scrivente ritiene che da quanto sopra non può conseguire l'automatico rilascio dell'autorizzazione ai punti di vendita non esclusivi sulla base della dichiarazione di ottemperanza prevista dall'art. 2, comma 5, del decreto n. 170, ritenendo in ogni caso soggetto detto rilascio ad una valutazione discrezionale, viste le inevitabili conseguenze che le attivazioni di detti punti di vendita comportano ai fini della programmazione.

Detta valutazione, pertanto, deve avvenire entro il termine per il procedimento stabilito dai comuni ai sensi di quanto sancito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e che, in assenza di detta indicazione, non può che avvenire entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza con un provvedimento di accoglimento o rigetto della medesima (cfr. art. 2, comma 3, della legge n. 241).

Pertanto, al fine di garantire uniformità di trattamento ed equità, si ritiene opportuna l'adozione da parte del comune di un provvedimento recante i criteri ai quali fare riferimento ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dei punti non esclusivi di vendita, in grado di rappresentare un riferimento concreto ai fini della espressione della determinazione.

**2.4** Eventuali istanze di rilascio di autorizzazione per l'attivazione di punti di vendita esclusivi e non esclusivi, inoltrate ai comuni competenti per territorio prima dell'adozione del piano di localizzazione e dei criteri, in assenza di disponibilità nei piani adottati in vigore della precedente disciplina, ad avviso della scrivente, non possono essere oggetto di valutazione, considerato che detti strumenti, come evidenziato ai punti 2.2 e 2.3, rappresentano il necessario presupposto per procedere alla predetta valutazione.

**2.5** Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto n. 170, il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di un punto non esclusivo di vendita è subordinato alla presentazione da parte dell'interessato *“al comune territorialmente competente di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. d-bis), nn. 4, 5, 6 e 7 della legge n. 108”*.

Ad avviso della scrivente il tenore della disposizione, nonché la necessità di snellire l'azione amministrativa e di evitare aggravio del procedimento, rende opportuno che la dichiarazione di ottemperanza in parola sia contenuta nell'istanza di rilascio dell'autorizzazione.

**2.6** L'art. 2, comma 4, del decreto n. 170 dispone che "Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, l'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata di diritto".

Il rilascio dell'autorizzazione in parola (per l'attivazione di un punto non esclusivo di vendita) non è soggetto, pertanto, a valutazione discrezionale ai sensi del citato decreto, essendo subordinato alla sola condizione dell'effettuazione della sperimentazione.

Al riguardo si fa presente di ritenere sufficiente ai fini del possesso del presupposto richiesto l'aver inviato al comune competente per territorio la comunicazione prevista dall'art. 1, comma 2, della citata legge n. 108, con la quale gli esercizi interessati alla partecipazione alla sperimentazione indicavano la tipologia di prodotto editoriale prescelta per la vendita.

Quanto sopra in conseguenza del fatto che la normativa recata dalla citata legge n. 108 considerava praticabile la sperimentazione per tutte le tipologie di esercizi, espressamente elencate, fermo restando che non intervenisse l'esclusione da parte del comune entro i sessanta giorni prescritti (cfr art.1, comma 2, secondo periodo, della legge n. 108).

Ove, pertanto, la suddetta esclusione non sia intervenuta, i soggetti in grado di dimostrare l'invio della comunicazione al comune devono essere considerati rientranti nella categoria degli aventi diritto al rilascio della relativa autorizzazione.

Il rilascio di diritto dell'autorizzazione ai predetti soggetti, infatti, non può essere pregiudicato dalle eventuali difficoltà ad iniziare o proseguire la vendita dovute ai rapporti con il settore della distribuzione in quanto detto ultimo aspetto attiene alla sfera contrattuale tra le parti.

La suddetta interpretazione è conseguente a quanto esplicitato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria con nota 12 ottobre 2001, n. 1/10402/S1, ossia che "(..) *l'invio al comune della comunicazione di partecipazione alla sperimentazione della vendita di giornali e/o periodici da parte di punti vendita non esclusivi dà diritto al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto n. 170*" e che, ai fini del "*rilascio dell'autorizzazione permanente, si deve intendere effettuata la vendita anche nei casi in cui il soggetto interessato, avendo presentato la prescritta comunicazione al comune e chiesto al distributore la consegna di giornali non li abbia ricevuti con l'impossibilità, quindi, di venderli*".

Resta fermo, invece, ad avviso della scrivente, il mancato diritto ad ottenere l'autorizzazione da parte dei soggetti che, pur rientrando nelle tipologie previste dalla citata legge n. 108, abbiano effettuato la vendita senza avere inviato la prescritta comunicazione al comune competente.

**2.7** Come precisato al punto 2.6, l'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4, del decreto n. 170 è rilasciata previa presentazione di apposita istanza al comune competente per territorio.

In considerazione del fatto che il decreto legislativo non prevede un termine per la presentazione della predetta istanza da parte degli interessati e al fine di evitare incertezze, si ritiene di suggerire alle amministrazioni competenti al rilascio di informare gli interessati della possibilità dell'esercizio del diritto sancito dalla disposizione, onde verificare la volontà degli stessi.

Detta conoscenza, peraltro, risulta necessaria per la determinazione della rete di vendita dei prodotti editoriali in parola esistente ai fini sia della programmazione che della indicazione dei parametri e criteri di riferimento.

**2.8** Nel caso di rilascio dell'autorizzazione ai soggetti di cui all'art. 2, comma 4, del decreto n. 170, il contenuto della medesima deve essere corrispondente alla scelta effettuata ai fini dello svolgimento dell'attività nel periodo previsto per la sperimentazione dalla citata legge n. 108.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, secondo periodo, della legge n. 108, infatti, agli esercizi ammessi alla vendita sperimentale era consentita la scelta della tipologia del prodotto editoriale da commercializzare (solo quotidiani; solo periodici; quotidiani e periodici).

Di conseguenza, agli esercizi che hanno scelto sia i quotidiani che i periodici non può non essere rilasciata una autorizzazione relativa ad ambedue le tipologie di prodotto.

Diversamente, infatti, risulterebbe limitato il diritto al rilascio sancito dall'art. 2, comma 4, del decreto n. 170.

### **3. Esenzione dall'autorizzazione**

**3.1** I casi di esenzione dall'autorizzazione sono elencati nell'art. 3 del decreto n. 170. Trattasi dei medesimi casi previsti dall'abrogato art. 14 della legge n. 416, con l'aggiunta della "*vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture*" (cfr. comma 1, lett. g).

In detto ultimo caso, pertanto, è consentita la vendita di quotidiani e periodici in tutte le strutture pubbliche o private nelle quali l'accesso non sia consentito *a chiunque* indistintamente, ma sia, con qualunque modalità, riservato, limitato o regolamentato, ossia consentito esclusivamente a cerchie determinate di soggetti.

Resta fermo che non possono rientrare nel caso in parola i centri commerciali i quali, oltre a non avere l'accesso al pubblico regolamentato, sono espressamente ricompresi tra i punti di vendita non esclusivi (cfr. art. 2, comma 3, lett. d).

Non possono non rientrarvi, invece, tutte le strutture nelle quali l'accesso sia soggetto al pagamento di un titolo di ingresso.

Per le restanti strutture ad ingresso riservato, limitato o regolamentato deve risultare rispettata la condizione dell'esistenza di una forma di controllo

all'accesso (quale si determina, a titolo di esempio, nel caso degli ospiti di ospedali, case di cura o case di riposo).

L'irrinunciabile esigenza di fornire un servizio in caso di difficoltà ad accedere alla normale rete di distribuzione, infatti non può interferire sulla corretta programmazione dei punti di vendita esclusivi e non esclusivi demandata agli enti territoriali.

## **4. Condizioni di vendita**

**4.1** Gli articoli 4 e 5 del decreto n. 170 sanciscono le modalità di vendita alle quali gli esercenti la vendita si devono attenere.

Si richiama l'attenzione sull'art. 5, comma 1, lett. d), che vieta "l'esposizione al pubblico di giornali riviste e materiale pornografico".

Risulta evidente come il divieto discenda direttamente dalla tipologia del prodotto tipografico a prescindere dal contenuto più o meno osceno della copertina.

## **5. Norme finali**

**5.1** L'art. 9, comma 1, del decreto n. 170 sancisce che "Per quanto non previsto dal decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".

Come già precisato dalla scrivente con riferimento ad analoga disposizione contenuta nella citata legge n. 108, nella circolare 21 marzo 2000, n. 3482, le disposizioni del decreto n. 114 applicabili alla vendita in parola sono quelle nel prosieguo evidenziate.

Nello specifico:

- Il possesso dei requisiti generali per l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'art. 5, comma 2, considerato che non possono ritenersi applicabili quelli di cui al comma 5 del medesimo articolo, trattandosi di attività non alimentare, e che l'art. 26, comma 6, ha abrogato, fra l'altro la legge 11 giugno 1971, n. 426, e il registro esercenti il commercio da essa previsto (salvo le disposizioni concernenti il registro relativamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287)
- La possibilità per i titolari di rivendite di giornali e periodici di vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari (cfr. al proposito anche il precedente punto **1.6** , ultimo periodo).

- L'applicabilità dell'istituto della comunicazione al comune competente per territorio di cui all'art. 26, comma 5, del decreto legislativo n. 114, in caso di cessazione dell'attività e di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte.

**5.2** Per effetto della disposizione di cui all'art. 9, comma 1, su citata, in caso di violazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 170, si applicano le norme di cui all'art. 22 del decreto n. 114, in quanto compatibili, ad esclusione del comma 5, il quale si riferisce espressamente agli esercizi di vicinato.

**5.3** L'art. 9, comma 2, del decreto abroga l'intero art. 14 della legge n. 416. In conseguenza della predetta abrogazione cessano di sussistere i divieti sanciti dalla precedente disciplina per l'esercizio della vendita di quotidiani e periodici. Nello specifico, con l'abrogazione in parola, non è più applicabile:

- Il divieto alle persone diverse dal titolare o dai suoi familiari o parenti o affini fino al terzo grado di svolgere l'esercizio della rivendita fissa;
- Il divieto di affidamento in gestione a terzi;
- Il divieto di rilascio dell'autorizzazione alle persone giuridiche;
- Il divieto di rilascio alle persone fisiche di più di una autorizzazione.

**5.4** Si richiama l'attenzione sull'art. 13 del decreto n. 114, il quale esclude dall'applicazione delle disposizioni in materia di orari dal medesimo recate, tra l'altro, "(..) *le rivendite di giornali (..)*" nonché "(..) *gli esercizi specializzati nella vendita di (..) libri (..)*".

Di conseguenza, ai punti di vendita esclusivi che si limitino alla vendita dei quotidiani e dei periodici, nonché ai punti di vendita non esclusivi di cui all'art. 2, comma 3, lett. e) del decreto n. 170, non sono applicabili le disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura di cui al citato decreto n. 114.

Ai punti di vendita esclusivi che vendano altri prodotti oltre quelli editoriali, nonché ai punti di vendita non esclusivi, va applicata la disciplina degli orari prevista per l'attività prevalente.

## **6. Varie**

**6.1** L'art. 2, comma 3, lett. e), del decreto n. 170 dispone che possono essere autorizzati all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo anche "*gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120*".

Ai sensi dell'art. 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n.

416”, i prodotti editoriali su supporto informatico, comprese le pubblicazioni su internet, sono da considerarsi equiparati ai libri (prodotti editoriali cartacei).

**6.2** Si richiama l’attenzione sull’art. 11 della citata legge n. 62, il quale reca disposizioni, nel caso di vendita al consumatore finale da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, in materia di prezzo dei libri  
Dette disposizioni, per effetto del decreto legge 5 aprile 2001, n. 99, recante “Disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri”, convertito nella legge 9 maggio 2001, n. 198, hanno efficacia dal 1° settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale per il periodo di un anno.  
Nel corso del periodo della sperimentazione non si applica alla disciplina del prezzo dei libri l’art. 15 del decreto n. 114 del 1998.

\*\*\*\*\*

In considerazione del rapporto di collaborazione, che da sempre intercorre con la scrivente, i soggetti in indirizzo sono pregati di dare diffusione alla presente, onde agevolare una uniforme applicazione delle disposizioni del decreto n. 170 sul territorio nazionale.

Il testo della presente circolare è disponibile sul sito **INTERNET** di questo Ministero alla pagina: **[www.minindustria.it/dgcas/commercio/indice.htm](http://www.minindustria.it/dgcas/commercio/indice.htm)**.

**IL MINISTRO**  
(Prof. Antonio Marzano)